

26411-25

maximino



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da:

Vito Di Nicola - Presidente -

Vittorio Pazienza - Relatore -

Enrico Mengoni

Ubalda Macrì

Maria Beatrice Magro

Sent. n. sez. 1164

UP - 01/07/2025

R.G.N. 12728/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

In caso di diffusione del
~~presente~~ provvedimento
~~omettere~~ le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Vincenzo Di Ciero

Vincenzo Di Ciero

avverso la sentenza emessa il 22/11/2024 dalla Corte d'Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/11/2024, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, in data 21/05/2024, nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato di cui agli artt. 600-quater, secondo comma, 602-ter, nono comma, cod. pen., come meglio specificato in rubrica.

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sospensione del procedimento con messa alla prova. Si censura il carattere apparente della motivazione che, pur correggendo l'erroneo riferimento alla pena aggravata effettuato dal primo giudice, era consistita in un mero richiamo alla "attualità" della misura cautelare applicata.

Al riguardo, si osserva da un lato che la misura carceraria era stata sostituita dal G.i.p. con quella domiciliare, senza tra l'altro applicare divieti di fare uso di strumenti informatici, e - d'altro lato - la Corte d'Appello aveva applicato le attenuanti generiche valorizzando sia il comportamento collaborativo in sede di perquisizione (avendo l'imputato fornito le chiavi di accesso al sistema informatico), sia il "documentato proposito" di intraprendere un trattamento psicoterapeutico (in realtà già avviato al momento della sentenza impugnata, come dimostrato dalle autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per le visite psichiatriche), ritenuto dimostrativo di una riconsiderazione dei propri comportamenti, durante la permanenza in carcere. Tali elementi, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto trovare adeguata considerazione anche nella valutazione prognostica concernente l'ammissione alla messa alla prova, tenuto conto delle finalità del predetto istituto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Si deduce la violazione del *ne bis in idem*, avendo la Corte territoriale valutato il medesimo elemento sia per quantificare la pena base, sia per aumentarla per l'aggravante speciale dell'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti informatiche. Si rileva, al riguardo, l'improprio rinvio della Corte territoriale ad alcune decisioni in tema di valutabilità a diversi fini di dati polivalenti, essendo qui rilevante solo il medesimo profilo della quantificazione della pena, e si richiama un precedente favorevole alla tesi sostenuta. Si lamenta infine il silenzio motivazionale sulla denunciata violazione dell'art. 63, primo comma, cod. pen.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al doppio aumento operato in primo grado per le due aggravanti ad effetto speciale, in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. essendo mancata la motivazione sul secondo aumento. Si deduce l'irrilevanza del fatto che la Corte abbia bilanciato le aggravanti con giudizio di equivalenza, non essendo dato sapere quale sarebbe stato il giudizio di bilanciamento in caso di applicazione di una sola aggravante.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza adeguatamente motivata sotto tutti i profili dedotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito esposti.

2. Esigenze di coerenza espositiva inducono a prendere le mosse dal secondo e dal terzo motivo di ricorso, concernenti la misura del trattamento sanzionatorio, che appaiono privi di fondamento.

2.1. La difesa ricorrente ha, in primo luogo, lamentato una doppia valutazione del medesimo elemento (la quantità ingente del materiale pedopornografico detenuto) sia con riferimento alla individuazione della pena base, sia nell'applicazione dell'aumento per la predetta aggravante.

Il motivo è infondato. La Corte d'Appello, con una valutazione che appare immune da censure qui deducibili, ha ritenuto congrua la pena irrogata, specificando (cfr. la terza pagina della motivazione) che la pena base, pur discostatasi dal minimo, non era comunque superiore al medio edittale, e che la sua quantificazione era condivisibile tenuto conto della tipologia di immagini detenute (scene di autoerotismo e di atti sessuali coninvolgenti anche persone adulte) e dell'età dei minori raffigurati (tra i due e i quattordici anni).

Si tratta di un percorso argomentativo che integra, in termini privi di illogicità o contraddittorietà, quello del giudice di primo grado (il quale non aveva motivato l'individuazione della pena base, comunque ben distinta dagli aumenti disposti per le contestate aggravanti della ingente quantità e dall'utilizzo di mezzi idonei ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche).

2.2. Manifestamente infondata è invece l'altra censura, concernente il "doppio aumento" applicato dal giudice di primo grado per le due aggravanti ad effetto speciale.

Si tratta, all'evidenza, di questione superata dal riconoscimento delle attenuanti generiche, operato dalla Corte di appello con giudizio di equivalenza rispetto alle predette aggravanti. Del tutto privo di fondamento è poi l'ulteriore rilievo, sviluppato in ricorso, secondo cui la questione avrebbe potuto incidere sul giudizio di bilanciamento effettuato in appello: è invero evidente che la tesi avrebbe potuto avere un qualche interesse se fosse stata esclusa una delle due aggravanti ad effetto speciale, non certo nell'ipotesi, che qui rileva, di riconoscimento anche in appello delle aggravanti medesime, sia pure ritenute equivalenti.

3. E' invece fondato il motivo concernente il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Secondo un consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, «l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al

vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati» (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, ritiene il Collegio che la motivazione alla base del rigetto dell'istanza dell' [REDACTED] presti il fianco alle censure difensive, avendo formulato una prognosi negativa "considerata l'attualità della misura cautelare di tipo custodiale applicata allo stesso dal 13/03/2024 proprio per scongiurare il pericolo di recidiva" (cfr. la terza pagina della motivazione della sentenza impugnata).

È invero evidente che, nella valutazione prognostica che qui rileva, il giudice non può arrestarsi ad una mera constatazione dell'attuale applicazione di una misura, quasi che l'attualità del regime cautelare costituisca, di per sé, un elemento ostativo all'applicazione dell'istituto. In altri termini, se è vero che tale elemento risulta di indubbio ed anzi ovvio rilievo, altrettanto certo è il fatto che il giudicante, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di sospensione con messa alla prova, è tenuto ad esprimere una valutazione prognostica (diversa ed autonoma rispetto a quella operata in sede cautelare) al momento della decisione sulla richiesta medesima, tenendo ovviamente conto di tutti gli elementi utilmente valorizzabili, ed *ovviamente volendo la permanenza di suo cunzel.* VCh

In tale prospettiva, non può non essere sottolineato il fatto che la stessa Corte di Appello, nell'applicare [REDACTED] le attenuanti generiche, ha valorizzato "il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato sin dalla perquisizione domiciliare da parte della polizia giudiziaria, fornendo le chiavi di accesso al sistema informativo, la totale ammissione dei fatti contestati, nonché il documentato proposito di intraprendere un trattamento psicoterapeutico, manifestando così, durante il periodo di carcerazione preventiva subita, una riconsiderazione critica della grave condotta posta in essere " (cfr. la terza e la quarta pagina della motivazione).

Si tratta, con ogni evidenza, di elementi che avrebbero meritato un adeguato e specifico apprezzamento anche nella valutazione prognostica che qui rileva, alla luce delle allegazioni difensive concernenti sia l'intervenuta attenuazione del trattamento cautelare (essendo la custodia in carcere stata sostituita con gli arresti domiciliari, sin dalla sentenza di primo grado), sia il fatto che il proposito di intraprendere il percorso psicoterapeutico si era *medio tempore* già tradotto in

concrete iniziative (la difesa ha richiamato, sul punto, le specifiche autorizzazioni ad allontanarsi dalla propria abitazione, rilasciate all' [redacted] dal giudice procedente).

4. Le considerazioni sin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la concessione della messa alla prova con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 01 luglio 2025

Il Consigliere estensore

Vittorio Pazienza

Il Presidente

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

vdn

Depositata in Cancelleria

Oggi, 19 LUG. 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Vincenzo Di Ciero

Vincenzo Di Ciero